

(N. 846)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1954 (V. Stampato N. 1269)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1954

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

ALLEGATO.

Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio;

DECRETA:

Art. 1.

I gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile, sono assoggettati alla imposta di fabbricazione nella misura di lire 20 per ogni chilogrammo.

Nella stessa misura è stabilita la sovrimposta di confine sui gas liquefatti importati dall'estero.

Per i gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, l'imposta di fabbricazione è corrispondentemente stabilita in lire 36 al metro cubo.

Art. 2.

I gas liquefatti e compressi in bombole di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta erariale di consumo stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalle fabbriche.

Per i prodotti che siano estratti dalle fabbriche con destinazione ad opifici che li confezionano in bombole, è concessa la riduzione del 2 per cento sul quantitativo assoggettabile ad imposta.

Art. 4.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui gas liquefatti esportati all'estero, osservate le norme della legge doganale.

Art. 5.

Per quanto non stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive sue modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 6.

Chiunque detiene gas di cui al precedente articolo 1 in quantità superiore a chilogrammi 100 deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od al più vicino Comando o reparto della Guardia di finanza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta detraendo l'importo dell'imposta erariale di consumo già pagata in ragione di lire 0,11 per ogni chilogrammo di gas. Tale imposta di lire 0,11 deriva dalla applicazione della aliquota di lire 0,20 per metro cubo (1.000 litri) ai 550 litri di gas allo stato aeriforme ricavabili da un chilogrammo di gas liquido di petrolio. L'imposta così determinata deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione.

Art. 7.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 6, o presenta denuncia inesatta o in ritardo, è punito con pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dallo stesso articolo 6.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — DE PIETRO — VANONI —
GAVA — MEDICI — VILLABRUNA.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE PIETRO.